

XVI legislatura

A.S. 3372:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
15 maggio 2012, n. 59, recante
disposizioni urgenti per il
riordino della protezione civile"**
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2012
n. 133



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

| | |
|--|-----------|
| PREMESSA | 1 |
| <i>Articolo 1 (Disposizioni in materia di protezione civile)</i> | <i>1</i> |
| Comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), numeri 1-8 (Funzioni e poteri in materia di Protezione civile)..... | 1 |
| Comma 1, lett. b-ter) (Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico - Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radiofrequenze) | 4 |
| Comma 1, lettera c), numeri 9-11 (Meccanismo di finanziamento delle emergenze)..... | 5 |
| Comma 1, lett. d) ed e) (Competenze del Prefetto e del comune ed attribuzioni del sindaco) | 8 |
| Comma 1, lett. e-bis) (Monitoraggio delle misure nelle ordinanze di protezione civile)..... | 8 |
| Comma 1-bis (Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese di comuni e province per eventi calamitosi)..... | 9 |
| Comma 2 (Trasferimento della flotta aerea antincendio)..... | 10 |
| Comma 3 (Controlli della Corte dei conti)..... | 11 |
| Comma 4 (Abrogazione del comma 2, articolo 15, decreto-legge n. 195 del 2009)..... | 11 |
| <i>Articolo 1-bis (Piano regionale di protezione civile)</i> | <i>12</i> |
| <i>Articolo 3 (Disposizioni transitorio e finali)</i> | <i>12</i> |

PREMESSA

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Disposizioni in materia di protezione civile)

Comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), numeri 1-8 (Funzioni e poteri in materia di Protezione civile)

La lett. a), modificata dalla Camera dei deputati, introduce l'articolo 1-bis alla legge n. 225 del 1992, individuando in un Ministro con portafoglio o nel Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio il soggetto cui il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare il compito di promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni e organizzazioni presenti sul territorio nazionale.

La lett. b), integra l'articolo 2, comma 1, lett. c) della legge n. 225 del 1992 specificando la tipologia di calamità naturali oggetto dell'attività di protezione civile.

La lett. b-bis), introdotta dalla Camera dei deputati, sostituisce l'articolo 3 della legge n. 225 del 1992, disponendo, tra l'altro, che la prevenzione dei rischi si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione. Inoltre si stabilisce che i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile e che alle attività recate dalla norma le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La lett. c), numeri 1-8, modificata dalla Camera dei deputati, apporta una serie di integrazioni all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 relativo alla stato di emergenza e al potere di ordinanza. In particolare:

- al verificarsi delle calamità naturali ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza, indicando l'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi dopo la scadenza della durata dello stato di emergenza che non può essere superiore ai 90 giorni e rinnovabile per non più di 60 giorni;
- per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato per calamità naturale si provvede anche a mezzo di ordinanze che, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente, dispongono in ordine all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o di minaccia alla pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
- le ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile, emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, sono immediatamente efficaci e trasmesse al Ministero dell'economia perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo il trentesimo giorno, le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari;
- il Capo del dipartimento della protezione civile si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Qualora il Capo del dipartimento della protezione civile si avvalga di commissari delegati questi sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico;
- è esclusa la corresponsione di compensi per il Capo del dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Qualora si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze si applica l'articolo 23-ter del decreto legge n. 201 del 2011, commisurando il compenso in proporzione alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. Almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana un'ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere emanate, per la durata massima di sei mesi, non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. Con detta ordinanza può altresì essere individuato il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato, ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze

adottate. Per gli ulteriori interventi, da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ancora giacenti sono trasferite alla regione o all'ente territoriale ordinariamente competente oppure, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile inerenti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione di emergenza, nonché sull'utilizzo del fondo di protezione civile;

- i rendiconti debbono essere corredati anche dei rilievi della Corte dei conti e trasmessi al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'interno, oltre che pubblicati *on line*;

La RT, relativamente alla lettera a) afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi, tenuto conto che il comma 3 dell'articolo 1 della legge 225 del 1992 prevede espressamente che il Presidente del Consiglio dei ministri oppure il ministro o il sottosegretario delegato si avvalgano del Dipartimento della protezione civile, che opera con risorse già previste a legislazione vigente.

Con riferimento alla lettera b) la RT sottolinea la puntuale individuazione degli eventi calamitosi e la assoluta temporaneità e limitatezza temporale degli interventi straordinari posti in essere per tali eventi calamitosi che, in tal modo, vengono fortemente limitati. Pertanto la RT non ravvisa effetti finanziari negativi.

Riguardo la lettera c), numeri 1-8, la RT si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, si segnala che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso una nota di risposta¹ ai rilievi formulati presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare, la RGS ha affermato che le risorse per interventi emergenziali, di cui si prevede il riversamento dalla contabilità speciale al bilancio regionale, sono assolutamente residuali e andranno, in ogni caso, utilizzate nell'ambito dei vincoli del patto di stabilità. Inoltre, la RGS, relativamente alla compatibilità con l'ordinamento comunitario della disposizione che prevede la deroga alla vigente disciplina in materia di affidamento dei lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, osserva che la disciplina derogatoria rappresenta una previsione

¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, 6 giugno 2012, pag. 108 e ss.

coerente, limitata nel tempo e relativa ad emergenze dovute a calamità naturali connotate dal carattere dell'eccezionalità. Restano comunque fermi i principi generali dell'ordinamento giuridico, così come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, ivi inclusi, per il principio di primazia, i principi del diritto comunitario.

Infine, relativamente alla previsione recata dalla lettera *b-bis*) circa le modalità di attuazione della prevenzione dei rischi da parte della protezione civile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si segnala che al fine di verificare effettivamente la neutralità finanziaria della norma, andrebbero forniti ulteriori dati e elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, così come previsto dalla legge di contabilità, all'articolo 17, comma 7. In particolare, nel caso di specie, andrebbe indicata l'entità delle risorse già esistenti e le somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalla disposizione in esame.

Comma 1, lett. *b-ter*)

(Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico - Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze)

La lett. *b-ter*), inserita dalla Camera dei deputati, introduce gli articoli 3-bis e 3-ter alla legge n. 225 del 1992.

L'articolo 3-*bis* dispone relativamente al sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, individuando i soggetti coinvolti oltre al Dipartimento della protezione civile e alle regioni.

Le regioni hanno il compito di determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito i cui compiti saranno stabiliti con DPR.

La norma reca una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3-*ter* inerisce la gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze. In particolare, le regioni, a cui sono devoluti i servizi precedentemente svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionale, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle

frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito DPCM, corredato di RT attestante la neutralità finanziaria del provvedimento. Il citato decreto può essere modificato sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e suoi eventuali aggiornamenti. Dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non considera le disposizioni.

Al riguardo, pur preso atto che le disposizioni sono accompagnate da una clausola di invarianza finanziaria, andrebbero fornite maggiori informazioni relativamente all'impatto finanziario della norma sugli enti interessati dal sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e dalla gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze.

Sul punto si ricorda che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità in presenza di disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, impone che la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

In particolare, circa l'esenzione delle regioni dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per l'uso delle radiofrequenze andrebbe chiarito se l'eventuale venir meno di tali pagamenti non possa determinare una riduzione di introiti per il bilancio dello Stato.

Comma 1, lettera c), numeri 9-11

(Meccanismo di finanziamento delle emergenze)

La disposizione, modificata dalla Camera dei deputati, nel rivisitare l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, interviene sul meccanismo di finanziamento degli interventi necessari a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza. In particolare:

- le regioni, in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza, possono aumentare l'accisa regionale sulla benzina fino a 5 centesimi per litro ulteriori rispetto alla misura massima consentita;
- agli oneri derivanti dall'attivazione dello stato di emergenza si provvede a valere sul Fondo nazionale di protezione civile, come annualmente determinato dalla legge di stabilità. Qualora sia utilizzato il Fondo di riserva per le spese impreviste, il relativo

reintegro totale o parziale è effettuato mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate in un apposito elenco e con le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, il predetto fondo di riserva è reintegrato, totalmente o parzialmente, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti per autotrazione. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro delle riduzioni delle voci di spesa rimodulabili, all'importo prelevato dal fondo di riserva. Ulteriori e analoghe modalità di copertura sono previste a fronte degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi e per la sospensione delle rate dei mutui, per un periodo di tempo circoscritto, nei confronti di determinati mutuatari;

- il pagamento degli oneri dei mutui attivati a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei mutui ancora in essere e individuazione delle risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento.

La RT oltre a commentare la disposizione evidenzia che la ridefinizione del patto di stabilità interno potrebbe determinarsi a causa della riduzione dei trasferimenti erariali regionali conseguente alle riduzioni delle dotazioni finanziarie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, al fine di quantificare il gettito derivante dalle accise sui carburanti, la RT, premettendo che gli effetti di gettito dipendono dal consumo, afferma che, nell'anno 2011, l'aumento delle accise sui carburanti di un centesimo ha comportato un maggior gettito netto nell'ordine di 400 mln di euro su base annua.

Al riguardo, si segnala che la RGS nella nota di risposta² ai rilievi formulati presso l'altro ramo del Parlamento ha sottolineato che entrambe le modalità di reperimento delle risorse per l'obbligatorio reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste (riduzione delle voci di spesa indicate in apposito elenco e aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti) esigono la previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il *quantum* della riduzione operata selettivamente con DPCM delle dotazioni finanziarie sarà individuato in correlazione con le effettive dotazioni di competenza e di cassa dei capitoli in elenco, da riscontrare necessariamente al momento in cui si verificherà l'evento

² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, 6 giugno 2012, pag. 108 e ss.

calamitoso. In combinazione con tale meccanismo è prevista la possibile adozione della misura dell'incremento dell'accisa sui carburanti. La RGS, relativamente alla mancata previsione della relazione tecnica in sede di attuazione dei meccanismi citati, evidenzia che la norma garantisce comunque la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in sede di modifica degli obiettivi del patto di stabilità interno, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, la RGS chiarisce che la disposizione relativa al pagamento degli oneri dei mutui attivati a seguito di calamità naturale direttamente dal MEF, previa ricognizione dei mutui ancora in essere e individuazione delle risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento, si riferisce ai contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui da erogare agli Istituti finanziari ovvero a Regioni ed enti locali, per le quali attualmente il pagamento viene effettuato dal Dipartimento della protezione civile. Le citate risorse sono giacenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento alla riduzione delle dotazioni finanziarie, pur convenendo che l'effettivo *quantum* della riduzione sarà possibile solo allorquando si verificherà l'evento calamitoso e con le dotazioni presenti in quel momento, appare comunque utile fornire delle indicazioni di massima circa i potenziali risparmi conseguibili in base all'attuali dotazioni di bilancio.

Sul punto, si segnala che nell'esercizio finanziario 2012 la dotazione iniziale del fondo di riserva per le spese impreviste ammonta a 600 mln di euro.

Occorre poi evidenziare che alcuni capitoli oggetto della riduzione hanno natura in conto capitale mentre il Fondo di riserva per le spese impreviste ha natura corrente. Sembra quindi che si potrebbe configurare una potenziale dequalificazione della spesa. Sul punto appare opportuno un chiarimento dal parte del Governo.

Infine, relativamente all'eventuale aumento delle accise sui carburanti, si conferma che la quantificazione riportata in RT appare congrua, fermo restando che gli effetti di gettito dipendono comunque dal consumo, la cui entità è anche in relazione alla elasticità della domanda, aspetto rispetto al quale non si escludono variazioni. Sarebbe opportuna una valutazione al riguardo.

Comma 1, lett. d) ed e)

(Competenze del Prefetto e del comune ed attribuzioni del sindaco)

La lett. d) apporta alcune modifiche all'articolo 14 della legge n. 225 del 1992, in materia di informativa e di coordinamento che il prefetto deve effettuare in caso di calamità.

La lett. e), modificata dalla Camera dei deputati, rivisita l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, prevedendo, tra l'altro, che il comune approvi il Piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti. Dall'approvazione, verifica e aggiornamento periodico del piano non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT originaria sottolinea il carattere ordinamentale delle modifiche che rappresentano un aggiornamento legislativo concernente il ruolo del Ministero dell'interno, di comuni e sindaci, nello svolgimento dei compiti in materia di protezione civile già previsti a legislazione vigente. Pertanto, le modifiche non comportano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, al fine di verificare effettivamente la neutralità finanziaria della norma, andrebbero fornite ulteriori dati e elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, così come previsto dalla legge di contabilità, all'articolo 17, comma 7.

Comma 1, lett. e-bis)

(Monitoraggio delle misure nelle ordinanze di protezione civile)

La lettera e-bis), aggiunta dalla Camera dei deputati, sostituisce l'articolo 20 della legge n. 225 del 1992, disponendo che con DPR sia disciplinato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure nelle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile e delle relative ispezioni. Il sistema deve assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità di dette ispezioni.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di verificare effettivamente la neutralità finanziaria della norma, andrebbero fornite ulteriori dati e elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, così come previsto dalla legge di contabilità, all'articolo 17, comma 7.

Comma 1-*bis*

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese di comuni e province per eventi calamitosi)

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi, in seguito ai quali sia stato deliberato lo stato di emergenza. L'esclusione, stabilita con legge, vale per le spese effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili, anche mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si evidenzia che la norma appare assumere un carattere sostanzialmente programmatico in quanto sembra rimettere ad una successiva legge l'esclusione delle spese in questione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse rese disponibili anche mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Inoltre, l'indicazione del predetto fondo come modalità di copertura utilizzata ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno non sembra assumere il carattere dell'esclusività ma concorrente con altre eventuali modalità di copertura, fermo restando che la norma non esclude un utilizzo integrale del fondo medesimo. Su tali punti appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Infine, andrebbe chiarito se l'utilizzo delle risorse del citato fondo possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente sulle stesse (attualizzazione dei contributi pluriennali).

Comma 2

(Trasferimento della flotta aerea antincendio)

Il comma 2 modifica l'articolo 7 della legge n. 353 del 2000, stabilendo che la flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze³ trasmessa alla Camera dei deputati, la RGS afferma, in risposta ai rilievi formulati presso l'altro ramo del parlamento, che per la gestione e la manutenzione della flotta aerea antincendio il Dipartimento della protezione civile si avvale, mediante la stipula di appositi contratti, di aziende private e del personale dipendente dalle medesime. Pertanto, il trasferimento della citata flotta aerea non comporta il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, ma il subentro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nei relativi contratti da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri.

Si rammenta che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità in presenza di disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, impone che la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, 6 giugno 2012, pag. 108 e ss.

Comma 3

(Controlli della Corte dei conti)

Il comma 3 integra il comma 2-septies, dell'articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010, disponendo che i provvedimenti della Protezione civile, emanati per fronteggiare l'emergenza conseguente il verificarsi di catastrofi, si considerano efficaci qualora la Corte dei conti non si esprima entro sette giorni.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze trasmessa alla Camera dei deputati, la RGS afferma, in risposta ai rilievi formulati presso l'altro ramo del parlamento, che la previsione dell'efficacia dei citati provvedimenti di Protezione civile trascorsi sette giorni senza che la Corte dei Conti si sia espressa, non innova rispetto alla legislazione previgente, poiché l'articolo 27, comma 1, primo periodo, della legge n. 340 del 2000 prevede che decorso il termine per il controllo preventivo di legittimità, il provvedimento diventa esecutivo.

Comma 4

(Abrogazione del comma 2, articolo 15, decreto-legge n. 195 del 2009)

Il comma 4 abroga il comma 2, dell'articolo 15, del decreto legge n. 195 del 2009 che fissa con DPCM i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spettano il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale e il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.

La RT afferma che la norma non determina effetti avendo carattere ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 1-bis
(Piano regionale di protezione civile)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le regioni possano approvare un Piano regionale di protezione civile che determini criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza. Il Piano può istituire, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un fondo deputato agli interventi in esso previsti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare nel presupposto che le spese effettuate sulle risorse presenti nel fondo istituito dal Piano regionale di protezione civile, siano assoggettate alle regole del patto di stabilità interno.

Articolo 3
(Disposizioni transitorio e finali)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, dispone la permanenza degli effetti delle dichiarazioni di grandi eventi per l'Expo 2015 e il Forum delle famiglie del 2012 di Milano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto legge n. 1 del 2012 di abrogazione di una serie di disposizioni in materia di protezione civile nei confronti dei grandi eventi.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che i commissari delegati relativi alla realizzazione del Nuovo Auditorium Parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia siano autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, avvalendosi, rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le gestioni commissariali operanti, ai sensi della legge n. 225 del 1992, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

La RT descrive le norme.

Al riguardo, nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze⁴ trasmessa alla Camera dei deputati, la RGS afferma, in risposta ai rilievi formulati presso l'altro ramo del parlamento, che la norma si è resa necessaria per consentire, pur dopo l'abrogazione dell'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto legge n. 343 del 2001 relativo ai cd. "grandi eventi", la proroga della gestione commissariale al fine del definitivo completamento degli interventi, in coerenza con le ordinanze 3994 e 4001 che ne avevano prorogato gli interventi fino al 31 dicembre 2012. La nota conferma che la disposizione, in relazione alle risorse all'uopo finalizzate, gestite in contabilità speciale e dimostrate con apposita relazione tecnica alle citate ordinanze, è compatibile con i tendenziali di spesa.

Infine la nota, con riferimento all'avvalimento dei comuni di Firenze e Venezia, afferma che si fa riferimento alle competenti strutture che potranno supportare i Commissari per le residue attività di completamento degli interventi, nell'ambito delle competenze istituzionali.

Con riferimento all'avvalimento dei comuni di Firenze e Venezia, al fine di verificare effettivamente la neutralità finanziaria della norma, andrebbero forniti ulteriori dati e elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, così come previsto dalla legge di contabilità, all'articolo 17, comma 7.

Infine, relativamente alla proroga non oltre il 31 dicembre 2012 delle gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge n. 225 del 1992, andrebbe confermato che le stesse possano operare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 stabilisce che, per il completamento funzionale degli interventi già programmati in relazione allo stato di emergenza per gli insediamenti delle comunità nomadi, le somme non ancora impegnate dai commissari delegati, alla data di notificazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6050 del 2011, a valere sulle contabilità speciali intestate ai funzionari delegati medesimi, siano versate al capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno" per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La RT afferma che la norma non comporta effetti.

⁴ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, 6 giugno 2012, pag. 108 e ss.

Al riguardo, nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze⁵ trasmessa alla Camera dei deputati, la RGS conferma, in risposta ai rilievi formulati presso l'altro ramo del parlamento, che la riassegnazione delle somme al Ministero dell'interno non comporta alcun effetto sul profilo di cassa della spesa, trattandosi di prosecuzione in via ordinaria di attività già programmate e fatte proprie dal Ministero dell'interno in adempimento alla sentenza del Consiglio di Stato 6050 del 2011.

I commi 4 e 4-bis, introdotti dalla Camera dei deputati, dispongono in merito al trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per la somma di € 355.550.240,84, così come stabilito all'articolo 12, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2012. In particolare, si dispone che le risorse per l'acquisto del termovalorizzatore, afferenti al Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 e relative al Programma attuativo regionale, siano trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico (e non più dalla Regione Campania così come previsto dall'articolo 12 del decreto legge n. 16 del 2012). Si conferma che ai fini fiscali resta fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 10 del decreto legge n. 16 del 2012 ed è fatta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Con un emendamento della Camera dei deputati si è provveduto ad una diversa compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Infatti, alla compensazione della norma si provvede, per un importo pari a 138 mln di euro nell'anno 2012, riducendo i limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania (e non più per l'integrale importo come previsto nel testo originario del decreto legge oggetto di conversione) e, quanto a 218 mln di euro, riducendo da 12.000 mln di euro a 11.782 mln di euro la dotazione del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa presente nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per effetto dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 184 del 2011.

La RT riferita al testo originario si limita a descrivere la norma, né aggiunge ulteriori informazioni la nota del Ministero dell'economia del 6 giugno 2012 trasmessa alla Camera dei deputati.

Al riguardo, si segnala che nel corso dei lavori presso la V Commissione, il relatore al provvedimento⁶ ha riferito che la Ragioneria generale ha considerato inidonea la copertura prevista a valere sul fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Sul punto si segnala che il fondo in questione, annualmente

⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, 6 giugno 2012, pag. 108 e ss.

⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, 19 giugno 2012, pag. 68.

determinato con la legge di bilancio, viene utilizzato per far fronte ad eventuali carenze nelle dotazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali. La fattispecie in esame differisce peraltro da quelle in cui il fondo risulta utilizzabile. Infatti, la spesa, pur se formalmente effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, risulta a carico della regione Campania e da affrontare mediante le risorse del fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale di competenza della regione Campania. La parziale esclusione del pagamento della suddetta spesa dal patto di stabilità interno determinerebbe effetti negativi in termini di cassa e di indebitamento ma non sarebbero direttamente ascrivibili ad una carenza nella dotazione di cassa di un capitolo iscritto nello stato di previsione di un ministero.

Sul punto si rende necessario un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dall'applicazione delle norme in esame nel caso in cui sia accolto il ricorso della regione Campania innanzi alla Corte costituzionale avente ad oggetto l'annullamento dell'efficacia del DPCM 16 febbraio 2012 (con cui è stato disposto l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra).

Il comma 5 modifica l'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge n. 16 del 2012, escludendo il Fondo per lo sviluppo e la coesione dalle voci sottoposte al taglio lineare delle spese previste dal presente dispositivo.

La RT afferma che la modifica non determina effetti finanziari, atteso che rimane ferma la riduzione prevista delle dotazioni finanziarie disponibili richiamate e non espressamente escluse dall'articolo 13 del decreto legge n. 16 del 2012. L'esclusione del Fondo per lo sviluppo e la coesione comporta una compensazione sulle restanti voci aggredibili.

Al riguardo, andrebbe fornita una conferma circa la possibilità di effettuare una compensazione sulle restanti voci aggredibili, senza pregiudicare le finalità previste a legislazione vigente su tali voci di spesa.

Il comma 5-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, istituisce, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi. L'anagrafe mette a disposizione sul sito del Dipartimento della protezione civile le informazioni relative agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e informazioni relative ai soggetti imprenditoriali che sono o si propongono come affidatari, comprese le segnalazioni su inadempienze e su danni già verificatisi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di verificare la neutralità finanziaria della norma, andrebbero fornite ulteriori dati e elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, così come previsto dalla legge di contabilità, all'articolo 17, comma 7. In particolare, nel caso di specie, andrebbe indicata l'entità delle risorse già esistenti e le somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalla disposizione in esame.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>